



COMUNE DI LUISAGO

Provincia di Como
Piazza Libertà - C.A.P. 22070
Tel. 031/880601 Fax 031/880575

Registro Generale n. 455

Luisago, 30/11/2021

Registro del Servizio Personale n. 37

OGGETTO: Costituzione del fondo per il finanziamento delle risorse decentrate per l'anno 2021.

**Il Segretario Generale
reggente temporaneo
in funzione di Responsabile del Servizio**

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 27.10.2009 n. 150;

Visti gli artt. 151 e 183 del T.U.E.L. così come modificato con D. Lgs. n. 118/2011 e D. Lgs. n. 126/2014;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il regolamento comunale di contabilità per competenza propria;

Visti gli artt. 14, 16 e 26 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Settore Servizio Amministrativo del 27 settembre 2021, a cui afferisce il Servizio Personale dell'intestato Ente;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni - Autonomie Locali;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2021 del 06.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 27/2021 del 24.05.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ed in corso di pubblicazione, con la quale è stato approvato il Piano Operativo di Gestione (P.O.G.) per l'esercizio 2021;

Richiamati:

- l'art. 5 del CCNL 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004, che fornisce indicazioni per la stipulazione o il rinnovo dei contratti collettivi decentrati integrativi;
- le disposizioni del CCNL vigente che conservano efficacia sino all'applicazione del nuovo contratto nazionale di comparto;



Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018, recepito con deliberazione di Giunta Comunale n. 41/2019 del 30.05.2019;

Visto l'art. 40, commi 3, 3bis e 3 quinquies del D. Lgs. n. 165/2001;

Vista la legge delega 4 marzo 2009, n. 15, il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 attuativo della legge, e il D. Lgs. n. 141/2011 che intervengono, anche con norme di interpretazione autentica, sugli artt. 19, 31 e 65 del citato D. Lgs. n. 150/2009 e hanno nuovamente definito il ruolo della contrattazione collettiva, sia nazionale che integrativa in relazione a molteplici profili attinenti la competenza della fonte negoziale anche nel rapporto con la Legge, intervenendo in merito ai ruoli e alle fasi della contrattazione decentrata integrativa sia di parte normativa che economica;

Visti:

- l'art. 67 del C.C.N.L. 2016/2018 che prevede che *“a decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”*;
- l'art. 67, comma 2, del medesimo contratto che indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate (dalla lettera a alla lettera k) con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni, confermando al successivo comma 4 che *“in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza”* con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;
- l'art. 67, comma 7, del contratto che prevede espressamente che *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”*;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;



- la dichiarazione congiunta n. 5 che prevede che *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*, dove alla lett a) è stabilito che l’importo consolidato si incrementa stabilmente *“di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019”*, mentre alla lett. b) l’importo consolidato è stabilmente incrementato *“di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”*;

Richiamato l’art. 40 comma 3-quinquies del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell’amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Preso atto delle indicazioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie che con la deliberazione n. 6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto *“gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del D Lgs. 50/2016 nel testo modificato dall’art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017”*;

Considerato che il perfezionamento della costituzione del fondo delle risorse decentrate potrà essere considerato definitivo esclusivamente a seguito dei controlli di cui all’art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. 165/2001;

Considerata la necessità di procedere alla stipula del *“contratto decentrato integrativo per la disciplina del salario accessorio per l’anno 2021”* e renderlo strumentale alle attuali esigenze organizzative, incentivanti, motivazionali e premianti dell’Amministrazione;

Rilevato che:

- le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- in caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile;
- in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'Economia e delle Finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva;



- tali disposizioni trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Rilevato altresì che resta fermo l'obbligo per la contrattazione decentrata integrativa di rispettare, in virtù dei principi di merito, premialità e selettività, il divieto di erogazione indifferenziata della retribuzione accessoria, sulla base dei principi di cui al D. Lgs. n. 150/2009, delle altre disposizioni normative e di CCNL vigenti in materia di salario accessorio e della prevalente giurisprudenza contabile;

Richiamato l'art. 5 del CCNL 31/07/2009 relativo ai principi in materia di compensi per la produttività, in cui si riconferma la disciplina di cui all'art. 37 del CCNL del 22.1.2004, ribadendo gli ordinari principi in materia di premialità, con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l'apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi, con la precisazione che in caso di assenza, l'apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all'attività di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività;

Richiamato, inoltre, l'art. 31 del CCNL del 22/01/2004 che disciplina il regime delle risorse decentrate stabilendo quanto segue:

- le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (c.d. risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli Enti secondo le modalità definite dalla contrattazione nazionale (comma 1);
- le risorse stabili aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 in base alla relativa disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, sono definite in un unico importo che resta confermato con le stesse caratteristiche e restano acquisite al fondo anche per gli anni successivi - richiamando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio (comma 2);
- le risorse variabili aventi il carattere della eventualità e della variabilità hanno validità per l'anno in cui vengono definite e possono integrare annualmente le precedenti, in applicazione di specifiche norme individuate dai CCNL (comma 3);
- nella definizione delle "risorse variabili" sono state inserite quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 1, lettera k), relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016) sulla base delle somme previste nel bilancio di previsione 2021/2023 e dei criteri previsti dal regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 37/2021 del 02.08.2021, esecutiva ai sensi di legge, di nomina della delegazione trattante di parte pubblica per l'anno 2021;

Richiamata, altresì, la deliberazione giuntale n. 53/2021 del 15.11.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ed in corso di pubblicazione, con la quale è stato dato atto di indirizzo amministrativo alla delegazione trattante di parte pubblica per l'utilizzo del fondo risorse decentrate dell'anno 2021;

Rilevato che il fondo per le risorse decentrate è costituito da risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate secondo la disciplina contrattuale (art. 31 CCNL 22.01.2004), integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche, ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività (art. 8, comma 2, CCNL 11.04.2008);



Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, anche per l'anno 2021 l'importo complessivo del trattamento accessorio non può superare quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni;

Preso atto, altresì, che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

Considerato che le riduzioni del trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento, al fine della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021;

Tenuto conto che il fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del CCNL 01.04.1999, le somme non utilizzate (di parte fissa) sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo (parte variabile), come peraltro ribadito dall'art. 68, co. 1, ultimo inciso, del nuovo CCNL comparto funzioni locali;

Considerato, quindi, che per quanto appena sopra esposto nel fondo risorse decentrate 2021, parte variabile, vengono allocate le economie per risorse non utilizzate nell'anno 2020 nel rispetto delle relative disposizioni in materia contabile;

Ritenuto, pertanto, procedere alla determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 nell'ammontare complessivo di €. 55.015,68 come da allegato prospetto, nel rispetto delle norme sopra specificate, da destinare a vari istituti di intervento come individuati dalla deliberazione giunta n. 53/2021, da formalizzare con la contrattazione decentrata integrativa;

Ritenuto, altresì, assumere impegno di spesa di €. 21.868,05 tenuto conto che le progressioni orizzontali, le indennità di comparto e le indennità condizioni di lavoro sono pagate, per snellezza amministrativa, sui capitoli di bilancio relativi agli stipendi e che gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 sono previsti nei quadri economici dei relativi lavori ed impegnati sui rispettivi capitoli di spesa;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di costituire il fondo per il finanziamento delle risorse decentrate per l'anno 2021, come dall'allegato prospetto, dando atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
3. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2021:



- €. 21.868,05 - P.d.C. 1.01.01.01.004 - missione 001 - programma 003 - capitolo n. 1023 "gestione competenza" del B.P. 2021/2023 - esercizio finanziario 2021, ove è stato previsto il necessario stanziamento;
4. di dare atto che alla liquidazione dei compensi spettanti a ciascun dipendente si procederà previa verifica dei risultati raggiunti, in base alla normativa vigente in materia.

Il Segretario Generale
reggente temporaneo
in funzione di Responsabile del Servizio
F.to avv. Gianpietro Natalino

VISTO: Si attesta la regolarità contabile in riferimento alla copertura finanziaria della spesa di cui alla suestesa determinazione con gli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'art. 153 co. 4 e 5 TUEL nonché del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Luisago, 30/11/2021

Il Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario
F.to dott.ssa Maria Maddaloni

VISTO: Si attesta la copertura monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito con Lg. n. 102/2009).

Luisago, 30/11/2021

Il Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario
F.to dott.ssa Maria Maddaloni



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 02/12/2021 per ivi rimanervi gg. 15 consecutivi.

Lì, 02/12/2021

Il Segretario Generale
reggente temporaneo
F.to avv. Gianpietro Natalino

=====

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 02/12/2021

Il Segretario Generale
reggente temporaneo
avv. Gianpietro Natalino